

N. 2171/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. II CIV.

composta dai magistrati:

- | | |
|---|-----------------|
| - dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti | Presidente rel. |
| - dott. Ludovico Delle Vergini | Consigliere |
| - dott. Luigi Nannipieri | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello proposto

da

- [redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] e [redacted]
[redacted]
- appellante-

contro

- [redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] e [redacted]
[redacted]
- appellato-

e

- [redacted] s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] e [redacted]
[redacted]
- appellata-

avverso la sentenza n. 350 pubblicata il 13 maggio 2020 dal Tribunale di Lucca;
sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per [redacted]



“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis ed in riforma della Sentenza impugnata, n. 350/2020 pubbl. il 13.05.2020, pronunciata dal Tribunale di Lucca, Dott. Carmine CAPOZZI, Repert. n. 730/2020 del 13.05.2020, nell'ambito della causa R.G. n. 5552/2017 Tribunale di Lucca, per le causali esposte in premessa, e previo eventuale espletamento delle istanze istruttorie articolate in atti non ammesse dal Giudice di primo grado, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:

- accertata e dichiarata, per le causali sopra esposte, la responsabilità ex art. 31 TUF e/o 2049 c.c. e/o 1218 c.c. anche in relazione all'art. 1228 c.c., e/o ex art. 2043 c.c. (quest'ultimo anche con riferimento all'art. 81 cpv. 640 cp aggravata ex art. 61 n. 7 e 11 cp e/o di cui all'art. 167 TUF, da accertarsi incidenter tantum), di

SPA in persona del suo legale rappresentate pro tempore e/o del Sig. _____ condannare SPA in persona del suo legale rappresentate pro tempore ed il Sig. _____ in solido tra loro, a risarcire integralmente all'odierna attrice tutti i conseguenti danni patrimoniali e non, subiti, come quantificati in narrativa (danno patrimoniale pari a € 331.000,00, oltre al danno non patrimoniale pari ad € 75.000,00), o comunque, nelle diverse, maggiori o minori somme che saranno provate in corso di causa e/o che saranno ritenute di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione come per legge.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;

- per

“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite e loro distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”;

- per

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria o diversa istanza e domanda disattesa e respinta, così giudicare:

In sede di merito ed in principalità



- *Respingere l'appello proposto dalla Sig.ra [redacted] e tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto.*

In via subordinata, e salvo gravame

- *Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice appellante nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..*

- *Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. [redacted] a manlevare*

S.p.A. da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice appellante nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente all'attrice appellante e/o a rifondere a [redacted] S.p.A. tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere all'attrice appellante e comunque a rifondere a [redacted] S.p.A. tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice appellante nel presente giudizio.

- *Con vittoria di spese e competenze di causa.*

In sede istruttoria

- *Respingersi le istanze istruttorie reiterate dalla Sig.ra [redacted] nel presente grado d'appello, in quanto inammissibili e irrilevanti, per le ragioni già esposte in primo grado nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., cui per brevità si rimanda".*

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 16.11.2017, [redacted] conveniva in giudizio il promotore finanziario [redacted] e l'istituto di riferimento [redacted] s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti. A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che il [redacted], suo amico di famiglia, dopo averla indotta ad effettuare ingenti investimenti finanziari nella prospettiva garantita di lauti guadagni, le aveva consegnato falsi rendiconti, dai quali emergeva una



cospicua redditività dei titoli acquistati. Tale attività illecita, proseguita per anni (2010-2016), aveva illuso la [redacted] sulla disponibilità di mezzi economici, inducendola ad effettuare ingenti spese personali, anche voluttuarie, che avevano finito per depauperarne il patrimonio. Donde la ritenuta responsabilità del [redacted] ai sensi dell'art. 21 TUF insieme a quella della banca ex art. 31 TUF, non avendo quest'ultima svolto alcuna attività di vigilanza sull'operato del proprio promotore.

Costituendosi in giudizio, il [redacted] contestava integralmente la fondatezza della domanda, in particolare sostenendo: 1) che non si era mai appropriato di denari della [redacted]; 2) che non aveva mai consegnato alla medesima rendiconti falsi; 3) che non aveva mai ricevuto contestazioni sulle singole operazioni di investimento e sui relativi risultati; 4) che non era configurabile alcun danno, giacché le spese sostenute dall'attrice tra il 2010 e il 2016 erano in linea col suo abituale tenore di vita; 5) che semmai era configurabile una colpa dell'attrice, la quale non aveva mai controllato l'andamento dei titoli acquistati.

Anche [redacted] si costituiva in giudizio contestando integralmente la pretesa avversa ed eccependo in particolare: 1) l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria; 2) l'inapplicabilità nella specie dell'art. 31 TUF, in difetto del c.d. rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta del promotore e il ruolo della banca; 3) la corrispondenza tra il rischio insito nelle operazioni di investimento e la propensione dichiarata dalla [redacted]; 4) il concorso colposo della donna, che aveva incautamente consegnato al [redacted] i codici di accesso al proprio conto corrente *on line*, permettendogli di gestire liberamente il portafoglio titoli.

Istruita la causa mediante prove testimoniali e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, il giudice adito con sentenza pubblicata il 13 maggio 2020 si pronunciava come segue:

- preliminarmente, dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità diretta di [redacted] per violazione degli obblighi di protezione previsti dal TUF, poiché tardivamente formulata dall'attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n.1 c.p.c.;
- respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da [redacted]



- riteneva infondata la domanda risarcitoria della [redacted] nei confronti del [redacted] ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di conseguenza anche quella svolta contro [redacted] ai sensi dell'art. 31 TUF, in carenza di elementi probatori adeguati, considerato che anche dopo la scoperta della supposta condotta fraudolenta del [redacted] la donna aveva mantenuto analogo tenore di vita, né aveva dimostrato che l'eventuale conoscenza di rendiconti diversi l'avrebbe indotta a modificare il proprio stile di vita;
- riteneva indimostrato il danno morale, in base all'assorbente rilievo che non poteva derivare da condotte non produttive di danno patrimoniale;
- disponeva la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto tra l'attrice e il [redacted], mentre le poneva a carico della prima rispetto a [redacted] secondo il criterio della soccombenza.

Con atto di citazione in appello del 12 dicembre 2020, la [redacted] si doleva della decisione e ne chiedeva la riforma, in sintesi sulla base dei seguenti motivi.

- 1) *"In via preliminare: errata qualificazione del perimetro della domanda attorea"*, poiché fin l'atto introduttivo *"l'odierna appellante ha inequivocabilmente invocato nei confronti di [redacted], non solo la responsabilità oggettiva per fatto del preposto (art. 31 T.U.F.), ma anche la responsabilità contrattuale "diretta" per violazione degli obblighi protezionistici"* (pagg. 10-11 appello).
- 2) *"Errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie"*, in quanto il giudice di prime cure, *"facendo ricorso a una censurabile proposizione ipotetica, ha incidentalmente messo in dubbio la circostanza che il [redacted] avesse consegnato davvero all'attrice i falsi rendiconti prodotti in giudizio"* mentre *"l'immediata, incontrovertibile ed indubitabile riconducibilità al [redacted] dei falsi rendiconti prodotti in giudizio dall'attrice e, più in generale, le gravi condotte illecite del [redacted] sono direttamente provate"* (pag. 13-14, ib.).
- 3) *"Violazione degli artt. 1427 e ss. e 2043 c.c. ed errata valutazione delle risultanze istruttorie"*, poiché sotto il profilo del danno patrimoniale *"contrariamente a quanto affermato nella gravata Sentenza, la Sig.ra [redacted] ha documentalmente provato non solo il proprio stato patrimoniale prima dei fatti"*



oggetto di causa, ma anche l'evoluzione del proprio stato patrimoniale, tempo per tempo, in ragione delle false informazioni ricevute per effetto dei falsi rendiconti confezionati dal [redacted] (pag. 18, ib.).

4) "Violazione degli artt. 1427 e ss. e 2043 c.c. ed errata valutazione delle risultanze istruttorie" posto che sotto il profilo del danno non patrimoniale, "la CTU è stata svolta in rigoroso ossequio al quesito (...) e all'esito di una visita approfondita, della complessiva valutazione della perizianda, della peculiarità della sua storia lavorativa e familiare, ricorrendo ad argomentazioni tecniche, logiche e presuntive, ha riscontrato la sussistenza di un danno biologico permanente quantificato nella misura nel 2%" (pagg. 33-34, ib.).

5) "Violazione dell'art. 31 TUF", dovendosi ritenersi "assolutamente errato e non condivisibile quanto affermato in obiter dictum dal Tribunale di Lucca in ordine all'operatività dell'art. 31 TUF e, in particolare, in ordine alla rilevanza della consegna dei codici di accesso al Promotore quale condotta asseritamente abnorme tale da interrompere il nesso causale" (pag. 37, ib.), dal momento che "la sig.ra [redacted], non solo non ha consegnato i codici ad un 'terzo', bensì alla sua stessa controparte contrattuale, ma lo ha fatto, non già spontaneamente o di propria iniziativa, ma in assoluta buona fede, convinta ed ingannata dai raggiri del Promotore che quella fosse l'ordinaria prassi operativa nell'esecuzione del contratto stipulato con [redacted] per conto della quale il Promotore stava regolarmente operando quale suo preposto" (pag. 38, ib.).

6) "Errata valutazione in punto di spese di lite" liquidate a favore di [redacted] nonostante "la natura della vicenda sopra descritta, la portata dei raggiri subiti dall'odierna appellante, la particolarità e unicità della vicenda, l'omessa adesione alla procedura di mediazione avviata ante causam dall'attrice" (pag. 40, ib.).

7) L'appellante insisteva poi "per l'espletamento di tutte le richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nel fascicolo di primo grado di giudizio e, in particolare, quelle riproposte in calce al presente atto, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, tutte rilevanti ed ammissibili" (ib.).



si costituiva nel giudizio di appello contestando integralmente la fondatezza del gravame ed analoghe contestazioni venivano mosse da anch'essa costituita in appello, la quale rilevava altresì che la responsabilità della società di intermediazione mobiliare ex art. 31 TUF non era configurabile quando la condotta del risparmiatore presenti, come nella specie, connotazioni anomale.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni con note di trattazione scritta, con ordinanza del 2 marzo 2023, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Seguendo il criterio della ragione più liquida, conviene esaminare preliminarmente e congiuntamente il terzo e il quarto motivo di appello principale, con cui la lamenta l'erronea, o addirittura l'omessa, valutazione degli elementi di prova offerti in prime cure per dimostrare la fondatezza della pretesa risarcitoria.

Le doglianze sono infondate. Occorre chiarire che l'accertamento di un danno-conseguenza (patrimoniale e non) ha valenza pregiudiziale nel giudizio di responsabilità, costituendo elemento costitutivo, non solo dell'obbligazione risarcitoria, ma anche della connessa responsabilità. Come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente puntualizzato che *"in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c. non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare, perché non vi è alcun danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223 c.c.) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 c.c. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il < danno > di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal < danno giusto > di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di*



una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto, il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della consequenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica" (sent. n. 33645/2022).

Ne segue che l'individuazione di un danno risarcibile è elemento essenziale ai fini della responsabilità civile. Per l'effetto, non essendo nella specie ravvisabile, come presto si vedrà, alcun danno (patrimoniale o morale), non si configura alcuna responsabilità degli odierni appellati, né ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del [redacted], né ai sensi dell'art. 31 TUF nei confronti di [redacted].

Cominciando la disamina dal danno patrimoniale, è bene precisare che l'odierna appellante non assume che vi siano stati investimenti in perdita da lei non ordinati, o rispetto ai quali lei non abbia ricevuto un'adeguata informazione preventiva, bensì essa deduce unicamente che il [redacted] attraverso la consegna di fittizie rendicontazioni, le avrebbe rappresentato una gratificante redditività degli investimenti in realtà inesistente. In particolare, secondo l'assunto difensivo, a seguito di tale condotta ingannatoria, l'attrice ora appellante sarebbe stata fuorviata nell'orientare le proprie scelte di carattere economico, arrivando a sostenere spese eccessive che avrebbero intaccato il capitale posseduto, nell'erronea supposizione, provocata dai raggiri del [redacted] di spendere soltanto il frutto degli investimenti. Nella prospettiva accennata, il danno patrimoniale subito dovrebbe corrispondere alla differenza tra il capitale versato sui conti di [redacted] (€ 531.000,00) e quello ivi residuo (€ 200.000,00) alla scoperta dell'illecito.

Come anticipato, la domanda è infondata, dovendosi escludere che la illusoria valorizzazione del portafogli titoli, come si assume operata dal [redacted] abbia determinato una perdita patrimoniale risarcibile. Sembra fin troppo ovvio che il



danno patrimoniale, *sub specie* di perdita *ex art. 1223 c.c.*, consiste in una variazione negativa della sfera patrimoniale del danneggiato immediatamente e necessariamente conseguente al fatto ingiusto del danneggiante, come tale del tutto estranea alla sfera volitiva del danneggiato. In tanto può discorrersi di “*perdita subita*” in quanto la diminuzione patrimoniale sia stata involontaria e necessitata dall’illecito, mentre, in presenza di un atto dispositivo del patrimonio deliberatamente compiuto dal danneggiato, costui non può lamentare di aver subito alcunché, essendo egli stesso il consapevole autore dell’atto.

In particolare, la deduce a titolo di danno emergente le seguenti voci: € 134.400,00 per bonifici disposti a favore dei figli, ormai maggiorenni e indipendenti; € 32.8000,00 per canoni versati per la locazione di immobile adibito ad abitazione principale in luogo dell’abitazione di proprietà; € 39.515,00 corrisposti a titolo di prezzo per un’autovettura donata al figlio. Ebbene, siffatte spese non costituiscono danno emergente, risolvendosi in atti dispositivi volontariamente effettuati in adempimento di preesistenti obblighi contrattuali (come i canoni versati dall’attrice per la locazione di un immobile), oppure per spirito di liberalità in favore dei figli. Del resto, tali esborsi hanno consentito alla donna di acquistare beni o servizi, a favore proprio o dei prossimi congiunti, sicché manca anche il requisito della natura pregiudizievole dell’atto rispetto all’interesse del suo autore.

Neppure può trascurarsi che la ha genericamente dedotto di essere una farmacista in pensione e di avere sempre goduto di un tenore di vita agiato, discendendo da una facoltosa famiglia, tuttavia non ha indicato con precisione, né tanto meno provato, quale fosse il suo tenore di vita prima e dopo i fatti di causa, sicché non ha offerto il parametro necessario per apprezzare le lamentate variazioni peggiorative intervenute. Si aggiunga che come già rilevato dal Tribunale, ha eccepito senza incontrare tempestiva smentita che le somme spese dalla donna dopo la scoperta dei fatti di causa ammontano a circa € 63.000,00, attestandosi ad un livello molto prossimo alla media annuale delle spese sostenute negli anni 2010-2016 (pari a circa € 64.000,00). Se ne desume, in difetto di



elementi di prova contraria, che gli esborsi in questione corrispondono ad atti volontari volti a soddisfare bisogni propri o dei familiari, in un quadro che esclude l'imputazione immediata e necessitata del risultato alla condotta altrui.

Anche nella prospettiva del danno morale la sentenza impugnata è pervenuta a conclusioni condivisibili e non smosse dalle tesi qui ribadite dalla difesa appellante, secondo cui il danno non patrimoniale subito dalla sarebbe consistito *“nell'aver scoperto, improvvisamente, di aver irrimediabilmente depauperato gran parte dei propri risparmi a causa dei raggiri posti in essere dal promotore, dove le spese eccedenti il precedente tenore di vita hanno rappresentato il solo mezzo con il quale la stessa risparmiatrice ha inconsapevolmente dilapidato oltre 300mila euro”*. Neppure fondata di rivela l'ulteriore deduzione per cui *“le medesime condotte denunciate, oltre ad avere rilevanza penale (...) tali da integrare il fatto illecito rilevante ex art. 185 c.p., si pongono comunque in violazione del risparmio, quale diritto costituzionalmente garantito”* (pag. 35 ib.). In proposito va subito osservato che, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale, a differenza di quello patrimoniale, è sottoposto a un principio di tipicità, essendo risarcibile nei soli casi determinati dalla legge, che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 26972/2008, sono riconducibili a tre sole ipotesi: 1) quando il fatto illecito integri un'ipotesi di reato; 2) quando ricorre un altro caso in cui la legge ammette espressamente il ristoro del danno non patrimoniale anche fuori da un'ipotesi di reato; 3) quanto il fatto illecito abbia determinato una violazione seria e grave di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, dovendosi per contro escludere la risarcibilità di pregiudizi di natura non patrimoniale derivanti dalla violazione di diritti patrimoniali, ancorché di rilevanza costituzionale, come ad esempio il diritto di proprietà o quello, qui evocato, legato alla formazione del risparmio. Al riguardo, la comune esperienza insegna che anche le lesioni inferte al patrimonio possono provocare grave sofferenza psicologica, ma la situazione non può essere confusa con quella derivante da una lesione immediata e diretta di un diritto inviolabile



della persona. Se così non fosse, qualunque violazione contrattuale, per definizione destinata ad incidere su interessi economici (ex art. 1174 c.c.), sarebbe suscettibile di giustificare il risarcimento del danno morale. La circostanza che la CTU medico-legale espletata in primo grado abbia prospettato per effetto delle vicende in esame un danno biologico permanente in capo alla in misura nel 2% non rende imputabile l'evento al o a sotto il profilo del danno morale: chi perde i propri risparmi a seguito di investimenti sbagliati può subire ripercussioni percentualmente anche maggiori, ma non può ritenere civilmente responsabile chi per un certo tempo gli ha nascosto i risultati, illudendolo di avere guadagnato mentre aveva perso.

Orbene, nessuna delle tre ipotesi di danno non patrimoniale sopra delineate può dirsi integrata nella specie. Anzitutto non ricorre quella del danno non patrimoniale derivante da reato, in quanto, al di là della generica evocazione della rilevanza penale della condotta tenuta dal , l'attrice-appellante non ha chiesto neppure *per incidens* l'accertamento degli elementi costitutivi di una figura incriminatrice, come sarebbe stato suo onere per ottenere il ristoro di un danno morale ricollegabile. Né una simile lacuna può essere colmata dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta prodotta in atti (doc. 76, fascicolo della giacché la pronuncia, non recando l'accertamento degli elementi costitutivi del fatto di reato contestato all'imputato, è priva di efficacia vincolante nell'ambito del presente giudizio, secondo l'ormai consolidato orientamento per cui *"la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)"* (Cass. n. 20170/2018). Tanto meno ricorre e, del resto, neppure viene qui invocata, un'ipotesi in cui l'ordinamento



ammette espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale.

Né infine appare configurabile la terza ipotesi sotto il profilo della lesione del diritto al risparmio, e ciò per due ordini di ragioni. In base alla prima, di carattere dogmatico, è ben vero che il risparmio costituisce un bene costituzionalmente tutelato (art. 47 cost.), non diversamente dalla proprietà (art. 47 cost.), ma rientra pur sempre nella sfera economica, perciò inadeguata, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla S.C. nella citata pronuncia del 2008, a determinare una lesione morale suscettibile di risarcimento. In secondo luogo, nella specie manca addirittura l'*an* del danno non patrimoniale di cui si domanda il risarcimento, non avendo la fatto valere un pregiudizio del risparmio conseguente alle condotte del ma soltanto lamentato di avere volontariamente investito i propri denari negli strumenti finanziari gestiti dal promotore e poi altrettanto volontariamente compiuto, nella erronea supposizione della loro redditività, atti dispositivi funzionali a soddisfare interessi propri o della propria famiglia.

Per le ragioni illustrate, restano assorbiti il primo e il quinto motivo di appello, concernenti rispettivamente il tema della responsabilità diretta della banca convenuta per la violazione degli obblighi di protezione e quello della responsabilità indiretta della medesima ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF, ostando in radice all'accertamento positivo della supposta responsabilità concorrente di un danno primario, patrimoniale o non, suscettibile di risarcimento.

Va, invece, respinto il sesto motivo di appello in materia di spese processuali, poste dal giudice di prime cure a carico della nell'ambito del rapporto processuale con la banca a seguito di una corretta applicazione del principio di soccombenza.

Per concludere, l'appello va integralmente respinto. Ogni altra questione, anche di carattere istruttorio, resta assorbita o superata. Alla soccombenza, non può che seguire la condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado, che, tenuto conto del valore dichiarato (€ 406.000,00) e della complessità (media) della lite, si liquidano a favore di e in



complessivi € 14.239,00 per ciascuno (di cui € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, nulla per inesistente fase istruttoria ed € 7.298,00 per fase decisoria), oltre al 15% per spese forfettarie, oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge. Le competenze legali riconosciute all'appellato vanno distratte a favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari.

Sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.

P.Q.M.

l'intestata Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,

RESPINGE

l'appello proposto da , per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n. 350 pubblicata il 13 maggio 2020 dal Tribunale di Lucca e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in € 14.239,00 oltre agli accessori indicati in motivazione sia a favore di :

s.p.a. sia a favore degli avv.ti quali antistatari di

dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

Firenze, 5 giugno 2023

Il Pres. est.

dott. Edoardo E. A. Monti

